







I.C. PRINCIPE AMEDEO - GAETA

Via Calegna, 20, 04024 Gaeta LT - Tel. 0771 471392 - email: LTIC82300D@istruzione.it PEC: LTIC82300D@pec.istruzione.it

LTIC82300D

REGOLAMENTO CONSIGLIO DI ISTITUTO

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 29 in data 08 marzo 2019

Sommario

Cap.1	IL CONSIGLIO D'ISTITUTO		
Art. 1	Fonti normative	pag.	4
Art. 2	Definizione del Consiglio d'Istituto	pag.	4
Art. 3	Il valore della collegialità	pag.	4
Art. 4	Composizione e durata	pag.	4
Art. 5	Compiti del Consiglio d'Istituto	pag.	5
Art. 6	Elezioni e nomina	pag.	7
Art. 7	Prima convocazione del Consiglio d'Istituto ed elezione del presidente e del vicepresidente	pag.	7
Art. 8	Attribuzioni del presidente e del vicepresidente	pag.	7
Art. 9	Attribuzioni del segretario	pag.	8
Art.10	Diritti dei membri del consiglio	pag.	8
Art.11	Giunta Esecutiva	pag.	9
Art.12	Comitato per la valutazione dei docenti	pag.	10
Art.13	Deleghe al Presidente, alla giunta e a commissioni di lavoro		11
Art.14	Decadenza e dimissioni		11
Art.15	Revoca del mandato al Presidente del Consiglio e ai membri elettivi della giunta	pag.	12
Art.16	Surrogazione ed elezioni suppletive relative al Consiglio d'Istituto	pag.	12
Cap.2	ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO		
Art.17	Periodicità e modalità di convocazione, luogo e durata delle riunioni	pag.	13
Art.18	Formazione dell'ordine del giorno- argomenti urgenti e variazioni dell'ordine del giorno	pag.	13
Art.19	Pubblicità' delle sedute	pag.	14
Art.20	Partecipazione alle sedute di rappresentanze esterne	pag.	14
Art.21	Validità delle sedute	pag.	15
Art.22	Modalità della discussione e di intervento	pag.	15
Art.23	Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni	pag.	15

Art.24	Validità delle deliberazioni	pag.	16
Art.25	Metodi di votazione	pag.	16
Art.26	Elezioni a cariche	pag.	16
Art.27	Proposte a votazione e proclamazione del risultato	pag.	16
Art.28	Elezione dell'Organo di Garanzia	pag.	17
Art.29	Processo verbale	pag.	17
Art.30	Deposito, rettifiche e disposizioni	pag.	17
Art.31	Pubblicità degli atti del consiglio	pag.	18
Cap.3	DISPOSIZIONI FINALI		
Art.32	Rinvii ed Approvazione del Regolamento	pag.	19

CAPITOLO 1: ILCONSIGLIOD'ISTITUTO

PREMESSA

Il presente regolamento si richiama ai principi ed ai valori sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, i quali costituiscono fondamento della vita interna della scuola e della sua azione educativa.

Pertanto le norme della Costituzione Italiana sono da considerarsi parte integrante del presente regolamento, così come tutte le norme stabilite dalle disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione, in materia di autonomia didattica ed organizzativa, nonché dalle norme sulla trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 1 Fonti normative

Il Consiglio d'Istituto trova la sua disciplina normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e nelle successive modifiche ed integrazioni; in ogni altra norma emanata in materia, in particolare quelle contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e nell'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante "Elezione degli organi collegiali a livello di circolo - istituto" modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.

Il Consiglio d'Istituto rappresenta l'organo con poteri di indirizzo politico e di controllo che si occupa dell'assetto organizzativo e strutturale della scuola a cui il Dirigente Scolastico "presenta periodicamente motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica" (art. 25 comma 6 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Art. 2 Definizione del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio di Istituto è organo collegiale di governo della scuola:

- attivo: adotta provvedimenti amministrativi nella forma di deliberazioni;
- consultivo: esprime pareri;
- propulsivo: formula proposte, criteri e richieste.

Art. 3 Il valore della collegialità

Il Consiglio d'Istituto trae la propria forza dalla collegialità: tutti i membri si trovano su un piano di eguaglianza giuridica al servizio della Comunità Scolastica.

Tale organo collegiale ha come primo compito istituzionale quello di emanare il regolamento della propria Istituzione.

Art. 4 Composizione e durata

La composizione, la durata, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio d'Istituto sono indicati negli art. 8 - 10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n. 297 e dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.

Il Consiglio d'Istituto è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), 8 rappresentanti dei genitori degli alunni ed il Dirigente Scolastico (membro di diritto).

I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale ATA dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci.

Il Consiglio d'Istituto è presieduto da un Presidente eletto tra i rappresentanti della

componente genitori.

Il Consiglio d'Istituto resta in carica per 3 anni scolastici a partire dalla data del suo insediamento.

Art. 5 Compiti del Consiglio d'Istituto

- 1. Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
- 2. Delibera, entro il 31 dicembre, il programma annuale per l'esercizio successivo;
- 3. Verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie sulla base di un apposito documento predisposto dal Dirigente.

4. Delibera le variazioni al programma annuale, con decisione motivata, adottata su

proposta della Giunta esecutiva o del Dirigente Scolastico.

5. Delibera il conto consuntivo.

6. Dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto sulla base del progetto scuola.

7. Delibera nell'attività negoziale in ordine:

- a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni e fondazioni;

c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;

d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che la durata massima e quinquennale;

e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica;

f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;

- g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
- h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria;

j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati,

eredità e donazioni.

- Delibera, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, i criteri ed i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:
 - a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal D.lgs. 50/2016 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a € 10.000,00;
 - b) contratti di sponsorizzazione;

c) contratti di locazione di immobili;

d) utilizzazione di parti di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;

e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;

g) acquisto e alienazione di titoli di Stato;

h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

i) partecipazione a progetti internazionali;

- j) determinazione della consistenza massimale dei limiti di importo del fondo economale di cui all'art. 21 D. 129/2018.
- 9. Delibera, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli d'Intersezione, di Interclasse, e di Classe, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - a) adozione del regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio;

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto

dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

d) criteri generali per la programmazione educativa;

- e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- g) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto.
- 10. Approva il P.T.O.F. (elaborato dal Collegio dei Docenti) secondo criteri di coerenza rispetto agli indirizzi fissati dal Dirigente Scolastico e sulla base della fattibilità, con riferimento alle risorse disponibili e alle condizioni operative.
- 11. Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di Intersezione, d'interclasse o di classe.
- 12. Esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto.

13. Stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi

14. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento.

- 15. Stabilisce i criteri ed i limiti in materia di utilizzazione degli edifici scolastici ed uso delle attrezzature da parte di soggetti terzi.
- Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze
- 17. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

18. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale (C.M. n.105/1975).

19. Elegge, nel proprio ambito, i quattro membri elettivi della Giunta Esecutiva: due rappresentanti dei genitori, un docente ed un rappresentante del personale ATA.

20. Elegge, non necessariamente nel proprio ambito, due rappresentanti dei genitori ed un docente del Comitato per la Valutazione dei docenti (art.1, comma 129 Legge 13 luglio 2015 n.107).

21. Elegge l'Organo di Garanzia.

Art. 6 Elezioni e nomina

Le elezioni dei membri del Consiglio d'Istituto avvengono secondo le procedure previste dall'ordinanza ministeriale n.215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.

I membri del Consiglio di Istituto sono nominati con decreto del Dirigente Scolastico su

delega permanente dell'Ufficio Scolastico regionale (art.47 OM 215/91).

Per favorire la partecipazione del maggior numero possibile di genitori alla vita scolastica, si auspica che i consiglieri della componente genitori non ricoprano anche le funzioni di rappresentante di classe/sezione.

Art. 7 Prima convocazione del Consiglio d'Istituto ed elezione del presidente e del vicepresidente

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico.

Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati contro i risultati delle elezioni e, comunque, non oltre il ventesimo giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.

Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge tra i

rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio presidente.

Il Dirigente Scolastico invita i rappresentanti dei genitori degli alunni ad esprimere la propria autocandidatura.

In presenza di una unica candidatura, per favorire l'espressione democratica di tutte le componenti dell'organo collegiale, i membri della componente genitori saranno ritenuti tutti

candidati.

In presenza di più autocandidature il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti nella seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano d'età.

Le votazioni per l'elezione del Presidente avvengono a scrutinio segreto.

Può essere eletto anche un Vicepresidente che fa le veci del Presidente (in caso di assenza o impedimento) da votarsi sempre fra i genitori in consiglio con le stesse modalità.

Art. 8 Attribuzioni del presidente e del vicepresidente

Il Presidente rappresenta il Consiglio di Istituto.

Egli convoca le riunioni su richiesta del Dirigente Scolastico, della Giunta Esecutiva, di almeno un terzo dei consiglieri o di sua iniziativa e a sua discrezione, se la richiesta proviene da meno di un terzo dei consiglieri.

Stabilisce i punti all'O.d.g. concordandoli preventivamente con il Dirigente Scolastico.

Pone in votazione proposte e mozioni di delibera e proclama l'esito delle votazioni.

Egli presiede e assicura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio, affidando ad un membro del Consiglio – scelto alternativamente a turno tra i rappresentanti dei genitori e dei docenti – la funzione di Segretario per la redazione dei verbali.

Autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal segretario in un apposito

registro a pagine numerate.

Il Presidente scioglie la seduta in mancanza del numero legale dei consiglieri, può sospenderla temporaneamente per esaminare delibere e mozioni, può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, allontanare chiunque nel pubblico sia causa di disordine ed eventualmente decidere di proseguire la seduta in forma non pubblica.

Il Presidente del Consiglio di Istituto (per sua iniziativa personale o per mandato del Consiglio) per comunicazioni, chiarimenti, scambi di idee, accertamenti di situazioni oggettive, può convocare, d'intesa con il Dirigente Scolastico, i rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di classe, interclasse ed intersezione, nonché i genitori degli alunni di plesso o di più plessi dell'Istituto.

Questi incontri sono aperti agli insegnanti delle classi interessate ed ai membri del

Consiglio di Istituto che, facoltativamente, possono intervenire a pieno titolo.

In caso di impedimento il Presidente può inviare, in sua vece, il Vice Presidente o un suo delegato.

Il Presidente è tenuto a riferire nella seduta successiva sul contenuto di dette riunioni al

Consiglio di Istituto.

Per questioni riguardanti l'Istituto, può tenere rapporti con il Comune, con gli altri Enti ed Associazioni operanti sul territorio; può prendere e mantenere rapporti con i Presidenti del Consiglio di altri Istituti della provincia.

Ha diritto di ottenere tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del

Consiglio, nonché la relativa documentazione.

Il suo voto prevale in caso di parità nelle deliberazioni.

Il Presidente è coadiuvato e sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano (art. 2 D.I. 28 maggio 1975).

Il vicepresidente nonché il consigliere più anziano sostituiscono il presidente solo

temporaneamente.

Dunque in caso di dimissioni o decadenza ovvero altra causa di cessazione dell'incarico bisognerà procedere a **nuova nomina** con le modalità di cui al precedente art.7.

Art. 9 Attribuzioni del segretario

Le funzioni del segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio.

Il segretario ha il compito di redigere il verbale sintetico della riunione che deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l'esito di eventuali discussioni, raccogliere i risultati delle votazioni, mettere a verbale eventuali dichiarazioni dei membri e di sottoscrivere, unitamente al presidente, le deliberazioni del consiglio, oltre al verbale.

Le delibere, estrapolate dal verbale, vengono riportate all'albo.

Art.10 Diritti dei membri del consiglio

Ai membri del Consiglio, è assicurato l'esercizio del diritto di accesso a tutta la documentazione inerente l'attività del Consiglio.

L'Ufficio di Segreteria mette a disposizione dei consiglieri, tutta la documentazione relativa all'O.d.g. della seduta consiliare, di norma, 5 giorni di calendario prima della riunione.

Art. 11 Giunta Esecutiva

Il Consiglio d'Istituto elegge nel proprio ambito una Giunta Esecutiva.

Composizione

La Giunta Esecutiva è composta, secondo la normativa in vigore, da 6 rappresentanti:

1) due membri di diritto:

- a) il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'Istituzione scolastica con funzione di Presidente
- b) il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), che svolge anche funzioni di Segretario della Giunta stessa;
- 2) quattro membri elettivi:
 - a) un rappresentante dei docenti;
 - b) un rappresentante del personale ATA,

c) due rappresentanti dei genitori degli alunni.

In caso di revoca, decadenza o dimissioni irrevocabili di un membro elettivo della Giunta, il Consiglio procede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

Elezione dei componenti

La designazione dei membri della giunta avviene per autocandidatura, in caso di assenza di candidature, a maggioranza relativa dei votanti. Ciascun elettore potrà esprimere non più di quattro preferenze (una per ogni membro della giunta). Saranno proclamati eletti i consiglieri che avranno riportato il maggior numero di voti di preferenza (in caso di parità si andrà al ballottaggio)

Convocazione

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Nel caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, le funzioni di Presidente

possono essere svolte da un sostituto da lui delegato.

La convocazione deve indicare la data, l'orario e l'ordine del giorno e deve essere inviata, a cura della segreteria, ai componenti della Giunta, per iscritto e/o per email, almeno cinque giorni dalla data fissata.

La documentazione riguardante i punti in discussione all'o.d.g. deve essere resa disponibile ai membri della Giunta presso l'Ufficio di Segreteria nei giorni antecedenti la data fissata.

Validità delle riunioni

Il numero di presenze necessarie a rendere valida la seduta è la metà più uno dei componenti in carica.

Alle riunioni può essere formalmente invitato o può parteciparvi d'iniziativa il Presidente del Consiglio d'Istituto, esclusivamente in qualità di uditore.

Compiti

La Giunta esecutiva:

- Predispone il programma annuale ed il conto consuntivo.
- 2) Prepara i lavori del Consiglio d'Istituto;
- 3) Cura l'esecuzione delle relative delibere;
- 4) Esprime pareri e proposte di delibera;
- 5) Propone al Consiglio d'Istituto il programma delle attività finanziarie allegando un'apposita relazione e il parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori;
- 6) Predispone il materiale necessario alla corretta informazione dei Consiglieri;

Rispetto alle proposte della Giunta, il Consiglio d'Istituto ha comunque il diritto di iniziativa, ovvero la possibilità di deliberare in modo diverso rispetto alle proposte formulate dalla Giunta.

Art. 12 Comitato per la valutazione dei docenti

Il Consiglio d'Istituto elegge due rappresentanti dei genitori ed un docente quali membri del Comitato per la Valutazione dei Docenti.

Composizione

Secondo la normativa in vigore, il Comitato per la Valutazione dei Docenti è istituito presso ogni istituzione scolastica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ed è costituito dai seguenti componenti:

a) il Dirigente Scolastico, con funzione di Presidente;

b) tre docenti, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti ed uno dal Consiglio di Istituto;

c) due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto;

d) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra i docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Elezione dei componenti nominati dal Consiglio d'Istituto

Al fine di assicurare la rappresentanza dei diversi ordini di scuola presenti nell'Istituto comprensivo, sarebbe opportuno prevedere (ove possibile) la scelta dei tre docenti del Comitato, uno dall'Infanzia, uno dalla primaria ed uno dalla secondaria di I grado.

La designazione dei membri può avvinire per autocandidatura, che deve essere manifestata al Consiglio prima della votazione.

Ciascun elettore potrà esprimere due preferenze (una per ogni categoria cui spetta l'elezione al Consiglio).

Saranno proclamati eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti di preferenza (in caso di parità si andrà al ballottaggio).

Trattandosi di scelta di persone le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Insediamento

Completata la composizione il Dirigente Scolastico provvederà alla formale costituzione del Comitato.

Lo stesso dirigente, in qualità di presidente, provvede alla convocazione per l'insediamento.

Validità delle riunioni

Il numero di presenze necessarie a rendere valida la seduta è la metà più uno dei componenti in carica.

Votazioni

Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese, è ammessa la votazione segreta qualora le decisioni dovessero riguardare persone.

Le deliberazioni sono adottare a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti. (Nella seduta di insediamento è opportuno che il Comitato definisca la natura del voto validamente espresso).

Compiti

Il Comitato per la valutazione dei docenti, che ha durata triennale, è chiamato a svolgere i compiti seguenti:

1) individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c), punto 3, del comma 129 della legge 107/15;

2) espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto dal consiglio di istituto ed è integrato dal tutor del neo immesso;

3) valutazione del servizio, di cui all'art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico; se la valutazione riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal consiglio di istituto;

4) riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 del D.lgs. 297/94.

Il comitato individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di indicatori esplicitati dalla legge stessa.

Nell'adozione dei criteri valutativi il Comitato è quindi pienamente autonomo e opera senza vincoli di sorta.

Art. 13 Deleghe al Presidente, alla giunta e a commissioni di lavoro

Il Consiglio può delegare, con apposite delibere, al Presidente del Consiglio e/o della Giunta la soluzione di problemi di propria competenza che richiedano contatti con organismi esterni.

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi, anche con la partecipazione di altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

Le commissioni, di norma, saranno composte da un numero non inferiore a tre componenti fino ad un massimo di sei.

Tutti i consiglieri si possono autocandidare per far parte di una commissione, in caso di un numero eccessivo di autocandidature si procederà a votazione secondo le modalità previste al successivo art.26.

Le commissioni di lavoro non hanno potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio

Al termine del tempo fissato per lo svolgimento del lavoro, le Commissioni presenteranno, per l'inserimento nell'o.d.g. della seduta consiliare, relazione scritta sull'esito dell'incarico ricevuto o la risultanza dei lavori effettuati.

Art. 14 Decadenza e dimissioni

I membri del Consiglio che non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica. Le giustificazioni devono pervenire preferibilmente in forma scritta al Presidente o al Dirigente Scolastico prima della riunione ed acquisite agli atti della stessa. Le assenze dei consiglieri sono registrate nel verbale di ciascuna seduta con l'annotazione se siano state o no giustificate.

Decadono altresì dalla carica i consiglieri che abbiano perso i requisiti stabiliti dalla legge per l'elezione a componenti del Consiglio di Istituto.

I componenti eletti possono dimettersi in qualsiasi momento.

Le dimissioni sono date per iscritto al Presidente.

E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale che ne prende atto.

Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.

In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o più consiglieri, il Consiglio ne prende atto e il Dirigente emana il decreto di surroga dei consiglieri decaduti.

Art. 15 Revoca del mandato al Presidente del Consiglio e ai membri elettivi della giunta.

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d'Istituto sarà

presieduto dal Vicepresidente.

Art. 16 Surrogazione ed elezioni suppletive relative al Consiglio d'Istituto

I membri del Consiglio d'Istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione.

Un membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista.

In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.

Pur essendo valida la costituzione del Consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del Consiglio d'Istituto.

Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali.

CAPITOLO 2: ORGANIZZAZIONEDELLE SEDUTEDELCONSIGLIOD'ISTITUTO

Art. 17 Periodicità e modalità di convocazione, luogo e durata delle riunioni

Il Consiglio è convocato dal suo Presidente in media ogni 45 giorni in seduta ordinaria, in linea di massima nel periodo settembre-giugno.

Le riunioni del Consiglio e della Giunta Esecutiva devono essere convocate dei rispettivi Presidenti in giorni differenti, di norma, con un arco temporale non inferiore a tre giorni, questo al fine di consentire a tutti i consiglieri di poter visionare i documenti preparatori predisposti dalla Giunta per i lavori del Consiglio.

Dette riunioni si svolgono in orario extrascolastico, che viene fissato tenuto debito conto del rispetto delle esigenze lavorative dei membri costituenti gli organi anzidetti, e nei locali della scuola.

Il Consiglio è convocato dal suo Presidente straordinaria entro il termine di 10 giorni dalla presentazione della richiesta da parte:

- a) del Dirigente Scolastico;
- b) del Presidente, sentita la Giunta;
- c) della maggioranza della Giunta esecutiva;
- d) di un terzo dei Consiglieri.

L'atto di convocazione deve sempre indicare data, ora e luogo di riunione nonché l'ordine del giorno, e va comunicato ai consiglieri da parte della segreteria della scuola, anche per via elettronica, almeno 3 giorni lavorativi prima della riunione del Consiglio per le sedute ordinarie e in tempo utile per quelle straordinarie.

E' cura del Presidente verificare il buon fine della convocazione da parte di ciascuno dei membri del Consiglio, anche attraverso la semplice richiesta di conferma di posta elettronica.

Si ritiene opportuno che nell'O.d.g. venga inserito un numero di argomenti che possano essere trattati entro i limiti di tempo di una seduta ordinaria, di norma della durata massima di tre ore.

Qualora la discussione sugli argomenti all'O.d.g. non si esaurisca nel tempo indicato, il consiglio può deliberare a maggioranza semplice di aggiornare i propri lavori per la prosecuzione della discussione in una data successiva che viene stabilita prima di sospendere la seduta ovvero rinviarla al successivo Consiglio calendarizzato.

Art. 18 Formazione dell'ordine del giorno- argomenti urgenti e variazioni dell'ordine del giorno

Il Dirigente Scolastico convoca la Giunta predisponendo l'ordine del giorno sulla base delle scadenze normative, dei bisogni legati alla vita dell'Istituto, tenuto conto delle proposte scaturite dall'ultima riunione del Consiglio d'Istituto, degli altri Organi Collegiali e delle richieste presentate per iscritto dal Presidente del Consiglio o dai Consiglieri, da Enti e Associazioni del territorio e comunque da chiunque abbia interesse.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto sulla base dei lavori preparatori della Giunta predispone l'ordine del giorno del Consiglio con eventuali integrazioni su proposte scritte pervenute almeno 6 giorni prima.

L'ordine del giorno è vincolante e quindi il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti non previsti nello stesso o.d.g., a meno che una richiesta in tal senso venga fatta all'inizio di seduta e il Consiglio, a maggioranza assoluta decida di trattare anche un nuovo argomento.

In particolare, singoli consiglieri possono proporre nuovi argomenti da inserire nell'o.d.g., appunto all'inizio di seduta; il Consiglio deciderà se trattarli nella seduta in corso, ovvero se rimandarli alla seduta successiva o, al limite, di non trattarli affatto.

L'ordine cronologico degli argomenti da porre in discussione può essere variato dal Consiglio su proposta del Presidente o di un Consigliere e tale proposta si ritiene senz'altro accettata.

Se qualche consigliere si oppone, la proposta di "mozione d'ordine" sarà sottoposta al voto

del Consiglio e dovrà essere approvata a maggioranza dei votanti.

Su ciascun argomento iscritto all'O.d.g., la Giunta può designare tra i consiglieri ovvero tra esperti esterni, un relatore con il compito di introdurre la discussione nella seduta del consiglio.

Le c.d. "Varie ed eventuali" all'O.d.g. possono riguardare esclusivamente argomenti per i

quali non sia necessaria una votazione.

Art. 19 Pubblicità' delle sedute

La convocazione delle riunioni del Consiglio d'Istituto è resa pubblica mediante affissione all'Albo d'Istituto e nel sito web della scuola, almeno 5 giorni di calendario prima della riunione, tranne nei casi di seduta straordinaria per cui è sufficiente una pubblicazione in tempo utile.

Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. Il titolo di elettore può essere accertato per

conoscenza diretta o con l'ausilio dell'Ufficio di Segreteria.

Il pubblico che intenda partecipare alle sedute del Consiglio di Istituto deve manifestare la propria volontà in tempo utile per consentire la verifica del proprio titolo di elettore.

Il pubblico ammesso ad assistere alla seduta deve mantenersi in silenzio, negli spazi ad esso riservati, non è consentito l'uso di cellulari, registratori, etc., non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o dissenso.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento del lavoro o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Ciò avviene anche per la trattazione degli argomenti previsti in forma non pubblica.

Nel caso in cui l'argomento all'O.d.g. riguardi persone non è mai ammessa la partecipazione del pubblico; il presidente, che dirige la seduta, chiederà al pubblico presente di allontanarsi eventualmente riammettendolo in seguito.

Art. 20 Partecipazione alle sedute di rappresentanze esterne

Il Consiglio può decidere di invitare a partecipare alle sedute consiliari, con facoltà di parola, specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medicopsico-pedagogici e di orientamento, rappresentanti dell'U.S.L. interessata, rappresentanti della Provincia, dei Comuni interessati e dei loro organi di decentramento democratico, rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi, rappresentanti di Organizzazioni, Associazioni, Comitati, Enti o Istituti, rappresentanti degli altri Organi Collegiali della scuola, compresi i Comitati di gestione delle scuole dell'infanzia non statali che operano sul territorio, rappresentanti di componenti sociali o sindacali operanti nelle comunità locali ed, infine, esperti in materia all'O.d.g..

La Giunta, nella persona del suo Presidente, rende esecutive di volta in volta le proposte

di invito.

E' altresì possibile che un esperto possa far richiesta di partecipare al Consiglio per svolgervi un intervento inerente le competenze del consiglio. In tal caso dovrà presentare richiesta scritta al Presidente del consiglio d'Istituto e/o della Giunta che la sottoporrà, per delibera, al Consiglio.

Art. 21 Validità delle sedute

L'omessa convocazione o l'accertamento del mancato ricevimento della stessa da parte anche di uno solo dei componenti del Consiglio invalida la seduta.

Premesso che il Consiglio è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano la propria rappresentanza, si precisa che il Consiglio è costituito validamente se vi partecipa la metà più uno dei suoi componenti normativamente previsti. La verifica del numero legale si accerta mediante appello nominale effettuato dal segretario.

Trascorsi trenta minuti dall'orario della convocazione senza che si sia raggiunto il numero legale, il presidente scioglie la riunione e aggiorna ad altra data la convocazione.

Accertata la sussistenza del numero legale il presidente dichiara aperta la seduta.

Il segretario nominato tiene nota a verbale dell'ora in cui i consiglieri, durante la riunione, entrano ed escono.

Deve essere redatto il processo verbale anche delle sedute dichiarate non valide.

Se l'uscita dei consiglieri dalla sala fa venire meno il numero legale, il Presidente sospende o scioglie la seduta, a seconda che l'uscita, a dichiarazione degli interessati, abbia carattere temporaneo o definitivo.

Art. 22 Modalità della discussione e di intervento

Il Presidente apre personalmente la discussione sull'argomento all'ordine del giorno con una relazione sufficientemente completa, ovvero dando la parola ad un membro della giunta esecutiva, o, se il problema è stato oggetto di studio da parte di una commissione interna, all'eventuale consigliere relatore o membro di detta commissione.

La discussione seguirà l'ordine seguente:

a. discussione generale sull'argomento;

 discussione particolareggiata sull'argomento nei suoi articoli o nelle sue parti, con eventuale presentazione di chiarimenti, varianti/emendamenti, mozioni, integrazioni, pareri;

c. votazione complessiva sull'argomento o in casi particolari, preliminare votazione su mozioni o emendamenti scaturiti dalla discussione, quando nessuno chiede più la

parola o quando tutti hanno già parlato.

Ogni consigliere ha diritto di intervenire su singoli argomenti indicati nell'o.d.g. per un tempo contingentato (da definire all'inizio della discussione o stabilito in tre minuti e per un massimo di tre volte).

Il Presidente, a sua discrezione, può concedere maggior tempo al consigliere che ne

faccia richiesta, senza ridurre, però, il tempo di altri interventi.

Quando il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà inizio alla votazione non è più consentito ai membri di effettuare ulteriori interventi.

Art. 23 Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Presidente per verificare se una tale circostanza o una tale informazione sono esatte.

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente circa i motivi e gli intendimenti dell'azione del Consiglio.

Ambedue possono essere presentate senza motivazione, per iscritto od oralmente.

La mozione consiste nell'invito rivolto al Presidente a promuovere la discussione su un argomento di particolare rilevanza.

Essa va presentata per iscritto da almeno 1/3 dei consiglieri, con motivazioni pertinenti e prima della riunione del Consiglio di Istituto. Il Presidente è obbligato a porla all'o.d.g. della prima riunione utile.

La mozione presentata invece, su un argomento già all'o.d.g. va discussa e votata nella seduta stessa.

Le mozioni vengono messe in discussione soltanto se hanno per oggetto questioni pertinenti la vita dell'istituto Comprensivo e trattano le attribuzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 24 Validità delle deliberazioni

Su una proposta ci si può esprimere a favore, contro o con l'astensione.

Si intendono approvate le proposte che conseguano la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale, ma non vengono conteggiati ai fini dell'esito della votazione.

Non sono computabili i voti nulli e le schede bianche.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione va ripetuta fino al consequimento della maggioranza.

Si può riaprire un breve dibattito prima di ripetere la votazione per scrutinio segreto.

Non sono ammessi voti per delega.

Art. 25 Metodi di votazione

La votazione su ogni argomento può avvenire per:

a) alzata di mano;

b) appello nominale, con registrazione dei nomi;

c) scrutinio segreto, con schede.

Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova, se richiesto anche da uno solo dei presenti prima della comunicazione dell'esito della votazione.

Ogni consigliere ha diritto di richiedere la votazione per appello nominale con registrazione dei nomi.

La votazione è per scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nelle deliberazioni concernenti persone.

In questi casi, il Presidente è assistito da due scrutatori da lui scelti, di volta in volta, fra i componenti del Consiglio.

Sono nulle le votazioni segrete effettuate senza scrutatori.

Le schede di votazione saranno conservate agli atti.

Il Presidente, se accerta delle irregolarità prima dello spoglio delle schede, deve annullare la votazione e disporre l'immediato rinnovo.

Art. 26 Elezioni a cariche

Se si tratta di deliberare la nomina del Presidente in prima votazione, è necessario, ai fini della validità della deliberazione, la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio.

Nell'eventuale votazione successiva il Presidente è eletto a maggioranza semplice.

Nello stesso modo ci si regola per l'elezione del Vice presidente, dei membri della Giunta Esecutiva e dei membri delle commissioni di lavoro.

Art. 27 Proposte a votazione e proclamazione del risultato

Ogni argomento e ogni proposta importa distinta votazione.

Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla comunicazione dell'esito della votazione stessa.

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri

membri.

Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costitutiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Art. 28 Elezione dell'Organo di Garanzia

Il Consiglio d'Istituto elegge l'Organo di Garanzia.

Tale Organo di Garanzia dovrà darsi un regolamento interno che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Art. 29 Processo verbale

Di ogni seduta, anche quelle dichiarate non valide, a cura del segretario è redatto il verbale che deve contenere:

data, ora e luogo della riunione:

chi presiede e chi svolge la funzione di segretario;

• l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, quest'ultimi se giustificati o meno;

l'Ordine del giorno;

• le eventuali motivazioni per cui il Presidente dichiara non valida la seduta;

• l'eventuale entrata o uscita, temporanea o permanente, dalla riunione dei membri (con l'indicazione dell'ora).

Per ogni punto dell'O.d.g. si indicano sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, i punti principali delle discussioni e i nomi di coloro che hanno preso parte al dibattito con le eventuali dichiarazioni.

Il verbale deve includere come allegati i documenti presentati all'organo collegiale afferenti

all'O.d.g..

Il verbale è l'unico documento che dà garanzia delle deliberazioni dell'organo collegiale e deve contenere quindi il testo dei provvedimenti adottati, la procedura e l'esito delle votazioni - con l'indicazione dell'adozione del provvedimento a "maggioranza" o "all'unanimità" ovvero il numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti motivati e non, nulli, eventuali dichiarazioni di voto se anche un solo consigliere chiede l'espressione del voto nominale.

Art. 30 Deposito rettifiche e disposizioni

Il verbale è riletto ed approvato (ove possibile) al termine di ogni seduta oppure all'inizio della seduta immediatamente successiva.

Per facilitare lo svolgimento dei lavori, il verbale della seduta precedente può essere inviato a mezzo PEO ai Consiglieri per la preventiva lettura.

In sede di approvazione del verbale non si può riaprire la discussione sugli argomenti che ne formano l'oggetto ma ogni membro può far apportare modifiche alla sua stesura e chiedere che siano messe a verbale certe sue dichiarazioni.

Ultimata la lettura e rettifica delle parti richieste, se non vi sono osservazioni, il verbale è

sottoposto, con votazione, all'approvazione.

Qualora un componente formuli la rettifica, senza entrare nel merito di quanto deliberato, indica esattamente i termini di quanto intende sia inserito a verbale. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata. Se anche un solo componente si oppone alla proposta di rettifica, questa viene posta a votazione e si intende accolta quando abbia riportato la maggioranza dei voti.

I verbali all'atto dell'approvazione devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario e sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico

I verbali delle sedute del Consiglio d'istituto, con i relativi allegati, sono raccolti su appositi registri a pagine timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico.

Art. 31 Pubblicità degli atti del consiglio

La copia integrale delle deliberazioni adottate dal Consiglio d'Istituto deve essere resa pubblica entro dieci giorni dall'approvazione con l'affissione all'albo, fino al successivo verbale e comunque per un periodo non inferiore a dieci giorni; vengono inoltre pubblicate sul sito web dell'Istituto.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria ed esibiti ai sensi e nei modi stabiliti dalla Legge 241/90 e successiva modificazioni o integrazioni.

Non sono soggette a pubblicazione le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta scritta dell'interessato, da allegare al verbale.

CAPITOLO 3: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 Rinvii ed Approvazione del Regolamento

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Il Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La discussione avviene articolo per articolo con votazione finale sul complesso del Regolamento.

Il Regolamento entra in vigore il giorno stesso dell'approvazione ed è reso pubblico attraverso la pubblicazione all'albo on line dell'Istituto.

L'originale, debitamente firmato, è conservato agli atti dell'Istituto. Eventuali modifiche, sostituzioni, soppressioni, correzioni e integrazioni del Regolamento devono essere poste all'ordine del giorno e deliberate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Per presa visione dei consiglieri assenti:	Per l'approvazione			
Lulio h liaccio	IL DIRIGENTE SCOLASTICO	IL PRESIDENTE		
Di Ciaccio Lucia Favoccia Angela	Rispoli Maria Angela	Fabio Negro		
alla Doogera	I CONSIGLIERI			
Stamegna Rita	Ciaramella Immacolata Fantasia Floriana	Di Cecca Alessandra was Angusto Narducci Augusto		
	Camula Silva Silva Carmela	Staibano Maria Gemma		
	Rorgia Vito Coppola Vito	Catanzano Damiano Di Tucci Paolo		
	Giubbetto Giovanni	Lunardo Cinzia		
	Secara Cristina	Seulo Vertene Ventura Sandro		

Secara Cristina